II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

relativa ad aiuti di Stato che l'Irlanda intende concedere a favore dell'impresa siderurgica Irish Steel

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/315/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafi 1 e 2,

sentito il Comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio,

considerando quanto segue:

I

Nel corso degli ultimi due-tre anni, l'industria siderurgica comunitaria ha attraversato uno dei periodi più difficili a partire dall'inizio degli anni ottanta. Ciò è imputabile al rallentamento generale dell'economia, caratterizzato da una lenta ma costante diminuzione della domanda di acciaio e da una sempre maggiore eccedenza dell'offerta, accompagnata dal crollo dei prezzi. Inoltre, la situazione del mercato internazionale ed il cambio del dollaro hanno continuato ad esercitare un'influenza negativa, cosa che, sommata alla pressione derivante dalle importazioni, provenienti in particolare dall'Europa orientale, ed alla controversia commerciale con gli Stati Uniti che ha colpito una parte consistente delle esportazioni comunitarie verso tale mercato, ha contribuito ad aggravare la situazione finanziaria di quasi tutte le imprese siderurgiche della Comunità.

Globalmente si è verificato un leggero miglioramento della domanda e si è registrato un aumento dei prezzi, benché questi rimangano tuttora al di sotto dei livelli raggiunti nel 1989-1990. La forza e la durata della ripresa ciclica sono incerte. Inoltre, le prospettive per taluni settori di prodotti restano alquanto confuse. In particolare, la domanda di acciaio da costruzione da parte dell'industria edilizia rimane debole, mentre le scorte permangono ad un alto livello e si osserva una pressione al ribasso sui prezzi denotante il perdurante squilibrio strutturale fra domanda e offerta.

II

Con lettera del 1° marzo 1995, il governo irlandese ha notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione relativo alla Irish Steel e gli interventi finanziari pubblici previsti a suo sostegno. Gli interventi in oggetto ammontavano a complessivi 50 milioni di IRL, di cui 40 milioni di IRL quale apporto di capitale di rischio e 10 milioni di IRL sotto forma di prestiti garantiti (di questi, 2 milioni di IRL erano già stati utilizzati). Contemporaneamente, il governo irlandese ha annunciato la sua disponibilità ad avviare trattative in vista dell'eventuale cessione delle azioni e del controllo della società.

Il 4 aprile 1995 [1], la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione [2] (in appresso denominata «codice degli aiuti a favore della siderurgia») per accertare la compatibilità con il mercato comune delle misure notificate, nonché di una garanzia non notificata, prestata nel 1993 dal governo irlandese a fronte di un prestito di 10 milioni di IRL.

Nel frattempo, il governo irlandese ha proseguito nei suoi tentativi volti a reperire una controparte industriale.

Con lettera del 7 settembre 1995, le autorità irlandesi hanno in effetti ritirato la precedente notificazione e presentato alla Commissione una notificazione modificata, relativa agli interventi finanziari pubblici legati alla ristrutturazione della società nel quadro della sua cessione alla società privata Ispat International a seguito di una gara pubblica.

[1] GU n. C 284 del 28. 10. 1995, pag. 5.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

L'Irish Steel Ltd (ISL) è una società controllata interamente dallo Stato, che gestisce l'unico impianto irlandese per la produzione e la laminazione dell'acciaio; la società è stabilita a Haulbowline, Cobh, nella contea di Cork.

Sulla base del piano di ristrutturazione notificato, l'Ispat rileverà tutte le azioni dell'Irish Steel al prezzo di 1 IRL e si farà carico di tutti i debiti e le passività residui, ad eccezione di un prestito statale senza interessi ancora in essere, ammontante a 17 milioni di IRL (autorizzato dalla Commissione nel 1985), che verrà cancellato. L'Ispat dovrà inoltre operare immediatamente un conferimento di capitale di 5 milioni di IRL ed effettuare, nel corso dei prossimi cinque anni, investimenti per complessivi 25 milioni di IRL.

Il piano di ristrutturazione prevede il pieno sfruttamento dell'attuale capacità produttiva di acciaio liquido (500 000 tonnellate l'anno) — con la produzione di billette per sfruttare le capacità attualmente inutilizzate — e di laminazione a caldo (343 000 tonnellate l'anno) per i prodotti finiti (profilati). L'Ispat garantirà il mantenimento di un livello occupazionale medio di 331 dipendenti per anno, per un periodo di cinque anni (nel novembre 1995 i dipendenti erano 404).

Gli interventi di assistenza finanziaria publica legati alla cessione dell'impresa contengono elementi di aiuto incompatibili con il trattato CECA e con le disposizioni del codice degli aiuti a favore della siderurgia. Secondo le stime della Commissione, tali aiuti ammontano ad un massimo di 38 298 milioni di IRL e consistono negli interventi seguenti:

— cancellazione del prestito di Stato senza interessi a concorrenza massima di 17 milioni di IRL;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 2,831 milioni di IRL per il ripianamento del disavanzo di bilancio;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 2,36 milioni di IRL per opere specifiche di ripristino ambientale;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 4,617 milioni di IRL per il servizio del debito;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 0,628 milioni di IRL a copertura del disavanzo del fondo pensioni;

— un ulteriore conferimento in denaro a concorrenza massima di 7,2 milioni di IRL per tenere conto di eventuali revisioni del piano di ristrutturazione poste quali condizioni per il consenso del Consiglio;

— garanzie di indennizzo a concorrenza massima di 2,445 milioni di IRL in relazione all'eventuale debito fiscale residuo e ad altri costi ed obbligazioni finanziarie pregresse;

— un elemento di aiuto a concorrenza massima di 1,217 milioni di IRL, contenuto nelle garanzie di Stato relative a due prestiti per complessivi 12 milioni di IRL (inclusi nel procedimento avviato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti a favore della siderurgia e che, sulla base dell'accordo di cessione, verranno di fatto assunti dall'investitore, il quale fornirà al governo irlandese una controgaranzia per i rischi oggetto delle garanzie).

III

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione modificato, sul quale si basa l'accordo di cessione, sia adeguato a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, dato che un investitore privato, conoscitore dell'industria siderurgica e avente esperienza internazionale nel risanamento di acciaierie in perdita è disposto a rischiare una somma significativa del proprio capitale. L'investitore, selezionato con una procedura di gara pubblica, ha manifestato la propria disponibilità ad assumersi il rischio legato all'efficienza futura dell'impresa senza altri aiuti oltre a quelli stabiliti nell'accordo di cessione.

Tale valutazione è confermata da un esame del piano di ristrutturazione condotto da consulenti esterni, che hanno applicato gli stessi criteri imposti in passato dalla Commissione in relazione a casi analoghi, e accettato dalla Commissione.

IV

La situazione estremamente difficile registrata negli ultimi anni sul mercato comunitario dell'acciaio ha messo in pericolo la sopravvivenza del settore in diversi Stati membri, tra cui l'Irlanda. L'obiettivo di conferire all'industria siderurgica irlandese una struttura sana ed efficiente sotto il profilo economico-finanziario contribuisce alla realizzazione degli scopi definiti nel trattato CECA, segnatamente agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che le misure di assistenza finanziaria pubblica proposte dal governo irlandese siano indispensabili per il raggiungimento di detti obiettivi. La Commissione si trova pertanto di fronte ad una situazione non prevista esplicitamente dal trattato. In tali circostanze eccezionali, è necessario ricorrere all'articolo 95, paragrafo 1 del trattato, al fine di consentire alla Comunità di attuare uno degli scopi definiti nei primi articoli del trattato stesso.

Tuttavia, è al tempo stesso fondamentale che gli aiuti autorizzati siano limitati a quanto assolutamente necessario ed è dunque importante che vi siano opportune misure compensative, commisurate all'ammontare degli aiuti autorizzati in via eccezionale, di modo che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse.

D'altro canto, oltre alle normali considerazioni in materia di concorrenza, nel valutare il caso, la Commissione ha tenuto conto anche della situazione specifica dell'Irlanda, in particolare alla luce della dichiarazione del Consiglio allegata alle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'industria del 25 febbraio 1993, nella quale quale la Commissione è stata invitata ad esaminare i problemi specifici degli Stati membri nei quali esiste un'unica impresa siderurgica di dimensioni limitate o nei quali i provvedimenti adottati producono particolari effetti negativi.

V

Nel caso di cui trattasi, dato che l'Irish Steel dispone di un unico laminatoio a caldo, non è tecnicamente possibile imporre riduzioni di capacità come misura compensativa degli aiuti senza chiudere l'impianto. Per non peggiorare il disequilibrio esistente tra domanda ed offerta sul mercato comunitario dell'acciaio, è tuttavia indispensabile che non vi siano aumenti dell'attuale capacità

produttiva di acciaio liquido e di prodotti finiti laminati a caldo, a parte l'aumento dovuto al miglioramento della produttività, per almeno un quinquennio a decorrere dall'ultimo versamento di aiuti previsto dal piano.

L'imposizione di ulteriori condizioni è inoltre fondamentale per assicurare che vengano ridotti al minimo eventuali effetti di distorsione sul mercato. Nei primi cinque anni, la società non amplierà l'attuale gamma di prodotti finiti quale è stata comunicata alla Commissione nel novembre 1995 e non produrrà travi di dimensioni maggiori di quelle della gamma attualmente prodotta. All'interno di tale gamma, nel periodo considerato, essa limiterà a complessive 35 000 tonnellate l'anno la produzione di travi ad U di dimensioni maggiori (unità di misura imperiali), di travi HE (unità di misura metriche) e di travi IPE destinate al mercato comunitario. Inoltre, verranno imposte limitazioni dei livelli annui di produzione per quanto concerne i prodotti finiti laminati a caldo ed i semilavorati (billette) in ciascun esercizio finanziario fino al 30 giugno 2000. Nello stesso periodo, si applicheranno limiti anche in relazione al livello delle vendite di prodotti finiti sul mercato europeo (definito ai fini della presente decisione come la Comunità più la Svizzera e la Norvegia).

VI

Non solo è necessario assicurare, per l'intero periodo della ristrutturazione, che gli aiuti autorizzati consentano il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, ma è anche fondamentale che l'importo degli aiuti sia limitato al minimo indispensabile. In tale contesto, deve essere anche assicurato che l'impresa non benefici, a seguito delle misure di ristrutturazione finanziaria, di un indebito vantaggio concorrenziale rispetto alle altre imprese del settore grazie ad un livello degli oneri finanziari netti che si situi inizialmente al di sotto del 3,5 % del fatturato annuo, pari alla media europea. È inoltre opportuno esigere che l'impresa o il suo successore legale non possa richiedere né ottenere sgravi o agevolazioni fiscali sulla base delle perdite pregresse coperte dagli aiuti. Infine, eventuali altri aiuti dovranno essere concessi alle normali condizioni commerciali e non potranno essere accordati trattamenti preferenziali per quanto riguarda nuovi debiti contratti nei confronti dello Stato.

VII

L'esecuzione della presente decisione richiede un'attenta sorveglianza da parte della Commissione per tutta la durata del periodo di ristrutturazione e fino al 30 giugno 2001.

Al fine di svolgere efficacemente i compiti di sorveglianza, la Commissione necessita della stretta e piena collaborazione dell'Irlanda, cui saranno imposti obblighi chiari e rigorosi per quanto concerne l'invio di rapporti di controllo periodici.

Una particolare attenzione va riservata agli elementi seguenti:

— la concessione degli aiuti nel quadro del piano di ristrutturazione e la provenienza e le condizioni di eventuali ulteriori finanziamenti in aggiunta a quelli previsti dal piano;

— la limitazione della capacità produttiva;

— la produzione, le vendite e le ripercussioni sul mercato;

— gli investimenti realizzati;

— i risultati finanziari.

La Commissione presenterà relazioni semestrali al Consiglio per tenerlo informato sugli sviluppi della situazione.

È anche fondamentale garantire che gli aiuti non vengano utilizzati per pratiche di concorrenza sleale. Inoltre, la Commissione può disporre che vengano condotti accertamenti sul posto, conformemente all'articolo 47 del trattato CECA, per verificare la veridicità delle informazioni fornite ed in particolare il rispetto delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione degli aiuti. A tale proposito, qualora uno Stato membro dovesse denunziare alla Commissione sostenendo che gli aiuti di Stato consentono all'impresa di praticare una sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvierà un'indagine con particolare riferimento al disposto dell'articolo 60 del trattato CECA.

Inoltre, se la Commissione dovesse riscontrare, sulla base delle informazioni fornite, che le condizioni stabilite nella sua decisione a norma dell'articolo 95 non sono state rispettate, sarà di applicazione l'articolo 88 del trattato CECA, salvo la facoltà della Commissione di imporre sanzioni di altro genere a norma del trattato CECA.

La Commissione può decidere che i rapporti del governo irlandese debbano essere inviati con cadenza trimestrale. Essa può altresì stabilire di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso del governo irlandese, di assisterla nei suoi compiti di sorveglianza.

La Commissione, esercitando tutti i suoi poteri, assicurerà che l'impresa beneficiaria degli aiuti rispetti le condizioni della presente decisione, compreso il progressivo ripristino dell'efficienza economico-finanziaria, nonché gli altri obblighi risultanti dal trattato CECA. Qualora i rapporti di controllo dovessero segnalare significative deviazioni rispetto ai dati finanziari sui quali si è basata la valutazione dell'efficienza economico-finanziaria, la Commissione potrà esigere che vengano adottate misure adeguate per potenziare gli interventi di ristrutturazione.

VIII

Una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 95 del trattato CECA ha carattere straordinario sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, lettera c). Alla luce di quanto finora esposto la Commissione può, in via eccezionale, autorizzare gli aiuti proposti in relazione al caso in oggetto, subordinandoli tuttavia al rispetto delle condizioni e dei requisiti da essa stabiliti. Al tempo stesso la Commissione può chiudere il procedimento avviato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti a favore della siderurgia. Tuttavia gli aiuti in oggetto, destinati a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 30 giugno 1998, devono essere considerati come improrogabili. Se entro tale data la redditività dell'impresa non sarà stata ripristinata, l'Irlanda non potrà comunque chiedere per l'impresa in oggetto ulteriori deroghe a norma dell'articolo 95,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti che l'Irlanda intende concedere all'impresa siderurgica pubblica Irish Steel in relazione alla sua cessione possono considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, entro i limiti degli importi sottoelencati, purché vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5:

— cancellazione del prestito di Stato senza interessi a concorrenza massima di 17 milioni di IRL;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 2,831 milioni di IRL per il ripianamento del disavanzo di bilancio;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 2,36 milioni di IRL per opere specifiche di ripristino ambientale;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 4,617 milioni di IRL per il servizio del debito;

— conferimento in denaro a concorrenza massima di 0,628 milioni di IRL a copertura del disavanzo del fondo pensioni;

— un ulteriore conferimento in denaro a concorrenza massima di 7,2 milioni di IRL;

— garanzie di indennizzo a concorrenza massima di 2,445 milioni di IRL in relazione all'eventuale debito fiscale residuo e ad altri costi ed obbligazioni finanziarie pregresse;

— une elemento di aiuto a concorrenza massima di 1,217 milioni di IRL, contenuto nelle garanzie di Stato relative a due prestiti per complessivi 12 milioni di IRL.

2. Gli aiuti corrispondono all'importo necessario per consentire il ritorno alla redditività dell'impresa entro il 30 giugno 1998. Se entro tale data la redditività dell'impresa non fosse stata ripristinata, l'Irlanda non potrà comunque chiedere per l'impresa in oggetto ulteriori deroghe a norma dell'articolo 95.

3. Gli aiuti non potranno essere utilizzati per pratiche di concorrenza sleale.

4. Salvo le misure di aiuto di cui al presente articolo, eventuali altri prestiti a favore dell'impresa verranno concessi alle normali condizioni di mercato e non saranno accordate sospensioni o trattamenti preferenziali per quanto riguarda nuovi debiti contratti nei confronti dello Stato.

Articolo 2

1. L'impresa beneficiaria non può aumentare l'attuale capacità produttiva di acciaio liquido (500 000 tonnellate l'anno) e di prodotti finiti laminati a caldo (343 000 tonnellate l'anno), se non come conseguenza di un miglioramento della produttività, per almeno un quinquennio a decorrere dall'ultimo versamento di aiuti previsti dal piano.

2. Nei primi cinque anni, l'impresa beneficiaria non amplierà l'attuale gamma di prodotti finiti comunicata alla Commissione nel novembre 1995 e non può produrre travi di dimensioni maggiori di quelle della gamma attualmente prodotta. All'interno di tale gamma, nel periodo considerato, essa limita a complessive 35 000 tonnellate l'anno la produzione di travi ad U di dimensioni maggiori (unità di misura imperiali), di travi HE (unità di misura metriche) e di travi IPE destinate al mercato comunitario.

3. L'impresa beneficiaria non può superare i seguenti livelli di produzione per esercizio finanziario (1):

(Migliaia di tonnellate)

	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Prodotti finiti laminati a caldo	320	335	350	356	361
Billette	30	50	70	80	90

4. Per quanto concerne le vendite di prodotti finiti laminati a caldo sul mercato europeo (definito ai fini della presente decisione come la Comunità più la Svizzera e la Norvegia), l'impresa beneficiaria non può superare i seguenti livelli per esercizio finanziario (1):

(Migliaia di tonnellate)

1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
298	302	312	320	320

(1) Dal 1° luglio al 30 giugno.

Articolo 3

L'autorizzazione degli aiuti di cui all'articolo 1 è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) il livello degli oneri finanziari netti della nuova società si deve situare inizialmente ad almeno il 3,5 % del fatturato annuo;

2) l'impresa o il suo successore legale non deve richiedere né ricevere sgravi o agevolazioni fiscali sulla base delle perdite pregresse coperte dagli aiuti;

3) l'impresa deve attuare tutte le misure di ristrutturazione previste dal piano presentato alla Commissione, conformemente al calendario fissato dal piano stesso.

Articolo 4

1. L'Irlanda presta piena collaborazione per quanto concerne le seguenti modalità di sorveglianza della presente decisione:

a) l'Irlanda presenta alla Commissione due volte all'anno, entro il 15 marzo ed il 15 settembre, rapporti di controllo contenenti informazioni esaurienti, conformemente all'allegato, sull'impresa beneficiaria e sulla sua ristrutturazione. Il primo rapporto deve pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1996, l'ultimo entro il 15 settembre 2001, salvo altrimenti disposto dalla Commissione;

b) i rapporti contengono tutte le informazioni necessarie alla Commissione per seguire il processo di ristrutturazione, l'installazione e lo sfruttamento della capacità produttiva e dati finanziari sufficienti a consentire alla Commissione di accertare se le sue condizioni ed i requisiti stabiliti vengano rispettati. I rapporti contengono perlomeno tutte le informazioni elencate nell'allegato, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle sue esperienze nel corso del processo di sorveglianza. Spetta all'Irlanda obbligare l'impresa beneficiaria a fornire tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese quelle che di regola sarebbero ritenute riservate.

2. Sulla base dei rapporti, la Commissione prepara relazioni semestrali da presentare al Consiglio entro il 1° maggio ed il 1° novembre, al fine di consentire, se necessario, eventuali discussioni in seno al Consiglio. Qualora l'impresa beneficiaria intendesse realizzare investimenti comportanti l'installazione di nuove capacità produttive o l'ampliamento di quelle esistenti, la Commissione informa il Consiglio sulla base di una relazione contenente le modalità di finanziamento e comprovante l'assenza di aiuti di Stato.

Articolo 5

1. Se dovesse ritenerlo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza, la Commissione può decidere in qualsiasi momento che i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 siano presentati con cadenza trimestrale. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso dell'Irlanda, di valutare i risultati emersi dall'azione di sorveglianza, di svolgere le indagini necessarie e di riferire al Consiglio in proposito.

2. La Commissione può disporre che vengano effettuati i necessari accertamenti presso l'impresa beneficiaria degli aiuti, conformemente all'articolo 47 del trattato CECA, onde verificare la correttezza delle informazioni fornite nei rapporti di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed in particolare il rispetto delle condizioni sancite dalla presente decisione. Qualora uno Stato membro dovesse denunziare che gli aiuti di Stato consentono all'impresa di praticare una sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvia un'indagine con particolare riferimento al disposto dell'articolo 60 del trattato CECA.

Articolo 6

1. Se in un qualsiasi momento dovesse riscontrare, sulla base delle informazioni fornite, l'inosservanza delle condizioni di cui alla presente decisione, la Commissione può, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88 del trattato CECA, esigere tra l'altro la sospensione dei pagamenti degli aiuti ovvero il recupero delle somme già corrisposte, salva la facoltà di imporre sanzioni a norma del trattato CECA. Qualora l'Irlanda non osservi gli obblighi previsti da tali decisioni, si applica l'articolo 88 del trattato CECA.

2. Nel caso in cui i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 segnalino significative deviazioni rispetto ai dati finanziari sui quali si è basata la valutazione dell'efficienza economico-finanziaria, la Commissione può esigere che l'Irlanda prenda misure adeguate per potenziare gli interventi di ristrutturazione relativi all'impresa beneficiaria degli aiuti.

Articolo 7

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA COMMISSIONE

a) *Investimenti*

— particolari degli investimenti realizzati,

— data di completamento,

— costo degli investimenti, fonti di finanziamento e importo degli eventuali aiuti connessi agli investimenti stessi,

— data di versamento degli aiuti.

b) *Riduzioni di personale*

— numero e calendario delle soppressioni di posti di lavoro,

— costo totale,

— ripartizione del finanziamento dei costi.

c) *Produzione e ripercussioni sul mercato*

— produzione mensile di acciaio liquido, di prodotti semilavorati e prodotti finiti ripartita per categorie corrispondenti alla gamma di prodotti notificata alla Commissione,

— prodotti venduti, con specificazione dei prezzi e dei mercati.

d) *Risultati finanziari*

— andamento di una serie di indicatori finanziari atti a valutare i progressi realizzati verso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria (i risultati e gli indicatori finanziari devono essere presentati in maniera tale da consentire un confronto con il piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa),

— livello degli oneri finanziari,

— particolari e calendario degli aiuti ricevuti e dei costi coperti dagli stessi,

— condizioni degli eventuali nuovi prestiti (da qualsiasi fonte).

e) *Privatizzazione*

— prezzo di vendita e trattamento delle passività in corso,

— destinazione dei proventi della vendita,

— data di vendita,

— situazione finanziaria della società al momento della vendita.

f) *Costituzione di una nuova società o nuovi impianti con estensione delle capacità*

— identità di ciascun partecipante del settore pubblico o privato,

— fonti dei finanziamenti dei partecipanti per la costituzione della nuova società o la realizzazione dei nuovi impianti,

— condizioni della partecipazione degli azionisti privati e pubblici,

— struttura della direzione della nuova società.